



COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

del 22/03/2019

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'I.R.P.E.F. PER L'ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 17:30, nella sala consiliare del Comune di Buggiano, con Sede in P.zza Matteotti 1, previa osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
TADDEI ANDREA	SINDACO	P	
PELLEGRINI VALERIO	VICE SINDACO	P	
PAPA BENEDETTA	CONSIGLIERE		AG
VERNACCHIO ANTONELLA	VICE PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE	P	
VITI SARA	CONSIGLIERE	P	
DI PAOLO MICHELE	CONSIGLIERE	P	
GHILARDI GIACOMO	CONSIGLIERE	P	
PASQUALINI PIERO	CONSIGLIERE	P	
GHELLI FABRIZIO	CONSIGLIERE		AG
LOTTI LUCA	CONSIGLIERE		AG
ZEI LETIZIA	CONSIGLIERE		AG
BONELLI FABRIZIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO		AG
GIOVANNINI SIMONE	CONSIGLIERE	P	

Totale Presenti: 8

Totale Assenti: 5

E' ASSENTE L'ASSESSORE ESTERNO PELLICCI ELENA.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fancesca Grabau il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. Vernacchio Antonella in qualità di Vice Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Per gli interventi sul presente punto vedi verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF in misura complessivamente non superiore a 0,8 punti percentuali e stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 il quale dispone “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

VISTO l'articolo 27, comma 8 della legge n. 448/2001 ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti comunali relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 25/01/2019 G.U n. 28 del 2.02.2019, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, al 31.03.2019;

VISTI altresì:

- l'articolo 1, comma 11 del Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 che ha abrogato l'articolo 5 del Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, disponendo che i Comuni possono stabilire le aliquote per l'addizionale comunale IRPEF differenziate, esclusivamente utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale nel rispetto del principio di progressività e, fatta salva la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, al di sotto della quale l'imposta non è dovuta;

- l'articolo 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 il quale precisa e rafforza quanto già previsto dal D.L. n. 138 del 2011 al fine di assicurare la progressività del prelievo;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 19 del 28/02/2000, relativa all'introduzione dell'addizionale comunale IRPEF;

VISTA la deliberazione C.C. n. 36 del 25/07/2012 con la quale è stato modificato il regolamento comunale relativo all'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF;

VISTA la legge n. 145 del 30.12.2018 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

RITENUTO opportuno non apportare alcuna variazione alle aliquote dell'addizionale comunale e confermare per l'anno di imposta 2019 le seguenti aliquote:

- 1) Per il periodo d'imposta 2019 l'addizionale comunale IRPEF è dovuta nelle seguenti misure differenziate nel rispetto del principio di progressività sugli scaglioni di reddito:

- 0,65% per i redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, fino a 15.000,00 euro;
- 0,74% per i redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, da 15.001,00 euro fino a 28.000,00 euro;
- 0,78% per i redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, da 28.001,00 euro fino a 55.000,00 euro;
- 0,79% per i redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, da 55.001,00 euro fino a 75.000,00 euro;
- 0,80% per i redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, di oltre 75.000,00 euro;

2) Di stabilire per l'anno 2019, la soglia di esenzione, ai sensi dell'art. 1 comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i possessori di un reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF fino ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) compresi; qualora il reddito complessivo superi tale soglia di esenzione, l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile in maniera progressiva con le aliquote differenziate per scaglioni;

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

propone di deliberare quanto segue

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e approvate:

1) di confermare, per il periodo di imposta 2019, le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF nelle seguenti misure differenziate nel rispetto del principio di progressività per scaglioni di reddito:

- 0,65% per i redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, fino a 15.000,00 euro;
- 0,74% per i redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, da 15.001,00 euro fino a 28.000,00 euro;
- 0,78% per i redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, da 28.001,00 euro fino a 55.000,00 euro;
- 0,79% per i redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, da 55.001,00 euro fino a 75.000,00 euro;
- 0,80% per i redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, di oltre 75.000,00 euro;

2) di stabilire per l'anno 2019, la soglia di esenzione, ai sensi dell'art. 1 comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i possessori di un reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF fino ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) compresi; qualora il reddito complessivo superi tale soglia di esenzione, l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile in maniera progressiva con le aliquote differenziate per scaglioni;

3) di incaricare il Settore Economico Finanziario degli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle Finanze individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali 31 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2012;

4) di pubblicare inoltre la presente deliberazione nel sito internet del Comune per agevolare i contribuenti e i sostituti d'imposta.”

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'Art. 3 D.L. 174/2012;

Con voti 7 favorevoli, 1 astenuto (Giovannini Simone) su 8 presenti e votanti

D E L I B E R A

1) Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

2) di dare atto che:

- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/2000 art.124 comma 1 s.m.i. e L. 69/2009 art.32);
- il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000)

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/2000;

Il Consiglio Comunale con voti 7 favorevoli, 1 astenuto (Giovannini Simone) su 8 presenti e votanti approva l'immediata eseguibilità dell'Atto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente
Vernacchio Antonella

Il Segretario
Dott.ssa Fancesca Grabau